

Autorità Portuale di Bari

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

n. 3 del 9 aprile 2009

Oggetto: Recepimento del “Protocollo d’intesa” relativo al rinnovo del C.C.N.L. del personale dipendente dalle Autorità Portuali.

IL COMITATO PORTUALE

Validamente costituito:

	presente	assente	favorevole	contrario	astenuato
Sig. Francesco Mariani – Presidente	*		*		
C.A. Salvatore Giuffrè – Comandante Capitaneria di Porto	*		*		
Ass. Vito Leccese – delegato dal Sindaco di Bari	*		*		
Dott. Carlo Dellino – delegato dal Presidente della Regione	*		*		
Ass. Gianna Mastrini – delegata dal Presidente della Provincia	*		*		
On. Dott. Luigi Farace – Presidente della C.C.I.A.		*			
Ing. Ernesto Bernardini – delegato dal Sindaco di Barletta	*		*		
Ass. Pierantonio Munno – delegato dal Sindaco di Monopoli	*		*		
Ing. Gaetano Maggi – Dirigente Genio Civile OO.MM.		*			
Dott. Giulio Planera – Dirigente Circostrizione doganale		*			
Ing. Franco Petruzzi – rappresentante imprese ferroviarie	*		*		
Dott. Luigi Morfini – rappresentante armatori	*		*		
Sig. Antonio Prisco – rappresentante agenti marittimi		*			
Sig. Bruno Milella – rappresentante spedizionieri	*		*		
Dott. Lorenzo De Fronzo – rappresentante autotrasportatori	*		*		
Gr. Uff. Pasquale Divella – rappresentante industriali		*			
Sig. Francesco Di Benedetto – rappresentante imprenditori	*		*		
Sig. Ernesto D’Addario – rappresentante lavoratori	*		*		
Sig Pasquale Campanile – rappresentante lavoratori		*			
Sig. Michele Gelao –rappresentante lavoratori	*		*		
Sig. Claudio Di Benedetto – rappresentante lavoratori	*		*		
Sig. Luigi Verdoscia – rappresentante lavoratori	*		*		
Dott. Sabino Milella – rappresentante lavoratori	*		*		
	17	6	17		

VISTO il “Protocollo d’intesa” relativo al nuovo C.C.N.L. unico di riferimento per i lavoratori dei porti e del personale (quadri, impiegati ed operai) dipendente dalle Autorità Portuali, sottoscritto a Roma il 22 dicembre 2008 tra l’Assoporti, l’Assologistica, Assiterminal, la Fise-Uniport e le OO.SS. nazionali di categoria.

SENTITA la relazione del Presidente;

VISTO l'art.9 – comma 3° - lettera L – della legge n° 84/94;

DELIBERA

1 – E' recepito il "Protocollo d'intesa" relativo al rinnovo del C.C.N.L., 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2012 per la parte normativa, 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2010 per la parte economica (eccezionalmente si è concordato di determinare gli aumenti del minimo conglobato relativi anche al secondo biennio previa "verifica dopo il primo), del personale – quadri, impiegati, operai – dipendente dalle Autorità Portuali, sottoscritto a Roma il 22 dicembre 2008 dai rappresentanti dei datori di lavoro e dai rappresentanti sindacali di categoria indicati in premessa, nel testo che si allega a far parte integrante della presente deliberazione;

2 – E' autorizzata la liquidazione ed il pagamento al personale dipendente delle somme derivanti dall'applicazione del predetto documento alle decorrenze in esso indicate;

3 – E' approvato nell'importo di € 26.500,00= (ventiseimilacinquecento/00), calcolato in base al livello di inquadramento alla data del 1° gennaio 2009, il maggior onere complessivo previsto a tale titolo per il corrente esercizio con imputazione a carico dei capitoli di spesa relativi alla gestione del personale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Mario Sommariva



IL PRESIDENTE

Francesco P. Mariani



VERBALE

Il 22 dicembre 2008, in Roma, le Associazioni datoriali
Assiterminal, Assologistica, Assoportì, Fise-Uniport

e

le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti


1. sottoscrivono i contenuti delle intese tecniche, siglate il 16 u.s., riguardanti il rinnovo del CCNL dei lavoratori dei porti, quali risultano dagli allegati documenti costituenti parte integrante del presente verbale di accordo;
2. convengono che una ristretta commissione paritetica si riunisca dal gennaio 2009 per procedere alla stesura delle modifiche ad articoli del CCNL in applicazione delle predette intese, senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto già pattuito.

Letto, confermato, sottoscritto.


ASSTERMINAL




ASSOLOGISTICA




ASSOPORTI




FISE-UNIPORT



FILT CGIL



FIT CISEL



UILTRASPORTI



Classificazione del personale

- Viene incaricato l'Ente bilaterale di condurre una analisi conoscitiva circa l'adeguatezza operativa del vigente piano classificatorio, riferendo alle parti stipulanti entro dicembre 2011.
- Inserimento in contratto di una nota interpretativa che confermi il diritto all'inquadramento al 3° livello del conduttore della gru di banchina che, dopo aver acquisito tutte le altre abilitazioni professionali richieste dal relativo profilo professionale esemplificativo, sia stato destinato dall'Azienda esclusivamente alla manovra della gru di banchina a valle del conseguimento dell'abilitazione a quest'ultimo mezzo.

Divisore orario (art. 18 CCNL)

- Il divisore orario utile al fine di fissare la quota oraria di retribuzione, oggi 1/168 della retribuzione mensile, sarà 1/167 dal 1/12/2012.

Relazioni sindacali

- Con riguardo al recepimento nell'ambito della Sezione 5 del CCNL Porti – Sistema di Relazioni sindacali – di quanto previsto dal D. Lgs.vo n° 25 del 6.02.2007 che attua la Direttiva Comunitaria 2002/14 relativa all'informazione ed alla consultazione dei lavoratori, verrà rivisitato l'art. 39 del CCNL, inserendo anche la previsione dell'istituzione dei CAE.
- Non computabilità nel monte ore per attività RSU/RSA delle ore lavorative utilizzate per la partecipazione alle riunioni di Commissioni Consultive locali, Comitati Portuali, Comitati di igiene e sicurezza e delle ore di lavoro utilizzate per la partecipazione a riunioni convocate dall'Azienda/Ente (si computano in ogni caso quelle utilizzate per la contrattazione di secondo livello a prescindere da chi faccia la convocazione della riunione).
- Ai componenti della RSA/RSU turnisti, in occasione dell'utilizzo di ore di permesso sindacale per riunioni con l'azienda/A.P. e fino ad un numero di quote orarie corrispondenti alla durata della prestazione lavorativa che il dipendente avrebbe dovuto svolgere durante le ore di riunione, si corrisponderà, oltre alla normale retribuzione individuale, la maggiorazione oraria prevista dal CCNL in quella fascia oraria.
- Con riguardo all'ultimo comma dell'art. 43 del CCNL (permessi ai lavoratori componenti degli organi direttivi) si stabilisce che tali permessi non potranno essere inferiori a 12 giorni l'anno, ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore già stabilite dai contratti collettivi di "provenienza". Le OO.SS. comunicheranno alle imprese/A.P. i nominativi dei lavoratori membri dei direttivi ed invieranno le lettere di convocazione delle riunioni.

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- - In aggiunta a quanto già previsto dall'art. 45 del CCNL, concessione di 2 ore l'anno retribuite per assemblea su argomento riguardante il documento di valutazione dei rischi - DVR.
- Nel limite di 15 minuti non viene computato il tempo impiegato per raggiungere il luogo fuori dalla sede dell'azienda/A.P. ove si tiene l'assemblea retribuita.
- L'azienda/A.P. comunicherà con cadenza trimestrale ad ogni Organizzazione Sindacale l'elenco dei lavoratori iscritti, le eventuali dimissioni intervenute (per riscontro) e l'ammontare dei relativi contributi sindacali.
- L'art. 40 del CCNL (Ente bilaterale nazionale) verrà adeguato mediante descrizione dei compiti dell'Ente bilaterale discendenti dall'atto costitutivo del medesimo.

Contrattazione di II livello

- Inserire all'art. 52 del CCNL nell'elencazione delle materie demandate alla contrattazione di secondo livello anche :
 - regolamentazione delle trasferte e del lavaggio dei D.P.I. per le aziende che non stiano già applicando normative stabilite in materia dai CCNL di provenienza;
 - criteri per ripartizione dell'"incentivo" di cui all'art. 92 D. Lgs. n° 163/2006 (ex art. 18 L. n° 109/94), nel rispetto della disciplina legislativa e ferma rimanendo quindi la misura percentuale massima fissata dalle norme ed i beneficiari dalle stesse individuati.
 - Integrare la lettera j) inserendo dopo le parole "mansioni direttive" le parole "e quelli di 1° livello".
 - Sempre all'art. 52 CCNL, alla fine dello stesso, cancellare la parola "Nota :", che precede le parole "fermo restando".
 - In sintonia con quanto convenuto col verbale del 29 maggio 2006, rafforzare il concetto già espresso al c. 1 art. 52 CCNL circa la non possibilità da parte della contrattazione aziendale di modificare quanto stabilito dal CCNL, salvo i casi espressamente demandati ad essa.

- Ai dipendenti di Aziende/A.P., le quali non abbiano mai stipulato accordi aziendali e per il prossimo biennio (cioè entro il 31/12/2010) non svolgano la contrattazione di II livello (circa le erogazioni variabili di cui all'art. 52 CCNL), e qualora gli stessi lavoratori non beneficino a quella data, in aggiunta al trattamento economico fissato dal CCNL, di erogazioni retributive collettive o di ad personam individuali (diversi da quelli già fissati dal vigente CCNL per effetto di pregresse norme transitorie ad esaurimento, es. punto D) dipendenti A.P. art. 15), verrà erogato, a titolo perequativo, un "elemento retributivo di


Il 2° elemento retributivo dei dipendenti A.P., varia negli importi con le seguenti decorrenze:

personale 1° liv. A.P. dal 1/7/2009	diventa € 210;	dal 1/1/2010	€ 225;
Quadro B A.P.	-	dal 1/1/2010	€ 300;
Quadro A A.P.	-	dal 1/1/2010	€ 360;

(*)

Decorrenza e durata

Dal 1/1/2009 al 31/12/2012 per la parte normativa. Per la parte economica, in via eccezionale e senza che ciò costituisca modifica al modello contrattuale (accordo interconfederale del 23.7.93) si concorda di determinare gli aumenti del minimo conglobato relativi anche al secondo biennio (con "verifica" dopo il primo) che sul 4° livello sono i seguenti: euro 50 dal 1/1/2011, euro 52 dal 1/1/2012. Sono fatte salve le diverse decorrenze definite nella presente intesa.



All.: c.s.

(*) Con riguardo all'allegato G del CCNL, alla lettera b) del punto 4) modificare "20%" in "30%".



Documento tecnico a conclusione della riunione del 16.12.2008
circa rinnovo CCNL lavoratori dei porti

Orario di lavoro

- Al primo comma dell'art. 5 del CCNL, per chiarimento, sostituire le parole "personale non turnista h 24" con le parole "personale turnista non h 24".
- Aumentare di 5 minuti la pausa retribuita prevista per lavoro che eccede le 6 ore effettive e continuative.
- I primi 3 c. delle norme transitorie inserite all'art. 5 vengono sostituiti come segue: "norme aggiuntive : gli accordi collettivi aziendali possono prevedere la realizzazione dell'orario settimanale partendo dall'orario legale di 40 ore settimanali ed utilizzando anche parzialmente il riconoscimento di giornate di ROL annuali (permessi). Le giornate o le ore di ROL, così determinate, eventualmente non fornite, saranno compensate con la maggiorazione per lavoro straordinario diurno.
- Al diciannovesimo comma, art.5, dopo le parole "indumenti di lavoro" aggiungere "esclusa la vestizione dei DPI individuati nel DVR".

Lavoro straordinario

- All'art. 8 CCNL, Norme riguardanti i dipendenti delle Autorità Portuali, la percentuale per lavoro straordinario feriale diurno diviene 25% dal 1/1/2010, la percentuale per lavoro straordinario notturno, festivo, domenicale diviene 38% dal 1/1/2010.

Riposo settimanale

- Alla fine del primo comma dell'art. 9 CCNL inserire " ; " e aggiungere le seguenti parole : "in ogni caso non si potranno realizzare sequenze ininterrotte di giorni effettivamente lavorati superiori a 10. Tale disposizione non costituisce una deroga alla obbligatorietà di effettuare comunque due giorni di riposo settimanale in un arco di 14 giorni".

"Griglia"

- Si concorda la costruzione di una tabella contenente la casistica completa dei possibili utilizzi del dipendente al fine di superare le eventuali diverse interpretazioni in merito alle maggiorazioni turno e straordinario derivanti dall'attuale articolato contrattuale.

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the right side and several initials at the bottom.]

Allegato al "Documento tecnico in conclusione della riunione del 16.12.2008 circa
 rinnovo CNL Casatori dei posti"

Livelli	tabellare al 31.12.2008		01.01.2009		tabellare al 01.01.2009		01.07.2009		tabellare al 01.07.2009		01.01.2010		tabellare al 01.01.2010		01.07.2010		tabellare al 01.07.2010			
	Q."A" AP	1.995,62	1.995,62	44,75	2.040,37	37,29	2.077,65	44,75	2.122,40	37,29	2.077,65	44,75	2.122,40	37,29	2.159,69	37,29	2.159,69	33,80	1.957,64	33,80
Q."B" AP	1.808,92	1.808,92	40,56	1.849,48	33,80	1.883,28	40,56	1.923,84	33,80	1.883,28	40,56	1.923,84	33,80	1.957,64	33,80	1.957,64	33,11	1.917,71	33,11	1.917,71
Q. IMPR.	1.772,02	1.772,02	39,73	1.811,75	33,11	1.844,86	39,73	1.884,60	33,11	1.844,86	39,73	1.884,60	33,11	1.917,71	33,11	1.917,71	30,94	1.792,16	30,94	1.792,16
1° Liv.	1.656,01	1.656,01	37,13	1.693,14	30,94	1.724,08	37,13	1.761,22	30,94	1.724,08	37,13	1.761,22	30,94	1.792,16	30,94	1.792,16	28,81	1.668,58	28,81	1.668,58
2° Liv.	1.541,82	1.541,82	34,57	1.576,39	28,81	1.605,20	34,57	1.639,77	28,81	1.605,20	34,57	1.639,77	28,81	1.668,58	28,81	1.668,58	26,62	1.542,02	26,62	1.542,02
3° Liv.	1.424,87	1.424,87	31,95	1.456,82	26,62	1.483,44	31,95	1.515,39	26,62	1.483,44	31,95	1.515,39	26,62	1.542,02	26,62	1.542,02	25,00	1.447,96	25,00	1.447,96
4° Liv.	1.337,96	1.337,96	30,00	1.367,96	25,00	1.392,96	30,00	1.422,96	25,00	1.392,96	30,00	1.422,96	25,00	1.447,96	25,00	1.447,96	23,58	1.365,56	23,58	1.365,56
5° Liv.	1.261,82	1.261,82	28,29	1.290,11	23,58	1.313,69	28,29	1.341,98	23,58	1.313,69	28,29	1.341,98	23,58	1.365,56	23,58	1.365,56	22,48	1.302,08	22,48	1.302,08
6° Liv.	1.203,16	1.203,16	26,98	1.230,14	22,48	1.252,62	26,98	1.279,60	22,48	1.252,62	26,98	1.279,60	22,48	1.302,08	22,48	1.302,08	20,17	1.167,99	20,17	1.167,99
7° Liv.	1.079,26	1.079,26	24,20	1.103,46	20,17	1.123,63	24,20	1.147,82	20,17	1.123,63	24,20	1.147,82	20,17	1.167,99	20,17	1.167,99				

Tabellare = Minimo complessivo

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "S.E.", "Mancini", and "Baroli"]

[Handwritten signature at the top right of the page]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOTA ALL'ARTICOLO 74

Le parti, in via del tutto eccezionale, tenuto conto della situazione particolare e della specificità del settore, concordano di determinare fin dalla data di sottoscrizione del presente contratto la parte economica relativa al secondo biennio come risultante di seguito:

Tabellare=Minimo conglobato

Livelli	01.01.2011		01.01.2012	
		tabellare al 01.01.2011		tabellare al 01.01.2012
Q."A" AP	74,58	2.234,27	77,56	2.311,83
Q."B" AP	67,60	2.025,24	70,30	2.095,54
Q. IMPR.	66,22	1.983,93	68,87	2.052,80
1° Liv.	61,89	1.854,04	64,36	1.918,41
2° Liv.	57,62	1.726,20	59,92	1.786,12
3° Liv.	53,25	1.595,26	55,38	1.650,64
4° Liv.	50,00	1.497,96	52,00	1.549,96
5° Liv.	47,15	1.412,71	49,04	1.461,76
6° Liv.	44,96	1.347,04	46,76	1.393,80
7° Liv.	40,33	1.208,32	41,95	1.250,27

S.E.

A conclusione del primo biennio le parti si incontreranno per una verifica sulla situazione del settore e sulla dinamica retributiva. A tal fine le parti analizzeranno anche l'andamento dell'inflazione registrata nell'anno 2009 e nell'anno 2010 misurata con l'indice di riferimento eventualmente concordato tra tutte le parti sociali o, diversamente, in assenza di accordo, sulla base dell'intesa tra gli stipulanti il presente contratto con riferimento agli indici prodotti dall'Istat per l'anno 2009 e l'anno 2010. Ai fini di tale verifica, la retribuzione di riferimento è il minimo conglobato del 4° livello.

La soluzione individuata risponde unicamente alla situazione specifica del settore e non ha validità al di fuori di esso, non intendendo così preconstituire modifica al modello contrattuale di cui all'accordo interconfederale del 23 luglio 1993.

L'anno 2008, il giorno 22 del mese di dicembre in Roma

tra

L'Associazione Porti Italiani - Assoport, Assiterminal, Assologistica, Fise-Uniport

e

La Federazione Italiana Lavoratori Trasporti FILT/CGIL, La Federazione Italiana Trasporti FIT/CISL, La Unione Italiana Lavoratori Trasporti UILTRASPORTI


Si e' stipulata la seguente

INTESA, A PARZIALE MODIFICA DELL'INTESA DEL 28/05/07 IN RIFERIMENTO ALL'ASSISTENZA SANITARIA DI CATEGORIA DI CUI ALL'ART. 51 BIS DEL CCNL "DEI LAVORATORI DEI PORTI"

Le Parti si danno atto che :

- nella determinazione della parte normativa/economica del contratto collettivo nazionale si è tenuto conto dell'incidenza delle quote (*Euro 168 all'anno per lavoratore*) e relativi contributi *previdenziali (10%)* previsti dall'intesa del 28/05/2007, per il finanziamento dell'istituenda assistenza sanitaria integrativa del SSN, con le modalità che verranno pattuite tra le parti;
- il meccanismo di attivazione della presente intesa dovrà essere conforme alle disposizioni fiscali e contributive di cui all'art. 51 comma 2 lett. A) del TUIR e successive integrazioni e modificazioni;
- l'adesione volontaria del lavoratore deve riferirsi *soltanto* all'eventuale ampliamento delle prestazioni al proprio nucleo familiare, *con onere a carico dello stesso*;

Conseguentemente tutti i lavoratori individuati ai quali si applica il CCNL dei lavoratori portuali hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro.



Sono fatti salvi i contratti o accordi in essere, relativi ad assistenza sanitaria integrativa aventi condizioni di miglior favore, che non sono da considerarsi aggiuntivi alla presente intesa ed in presenza delle quali non si applicherà il presente accordo.

Restano in vigore altresì i contratti o accordi in essere che abbiano condizioni inferiori al presente accordo che, alla loro scadenza, dovranno essere uniformati alla presente intesa.

Assoport

Assologistica

Assiterminal

Fise-Uniport

FILT CGIL

Assemblea Erubeni

FIT CISE

Assoport

ULTRASPORT